

DELIBERA N. 86/10/CSP

Ordinanza-ingiunzione alla società Rolsat s.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare Galaxy tv) per la violazione dell'articolo 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"* pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto n. 149/09/DICAM/PROC. 2062/ZD del 02 dicembre 2009 notificato in data 14 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Rolsat S.r.l. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare Galaxy TV, la violazione dell'articolo 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso, in data 19 ottobre 2009, dalle ore 09:12 circa alle ore 09:42 circa, programmi di televendita di servizi di cartomanzia; in particolare, nel corso della predetta programmazione televisiva i presentatori Daniel e Federico, nel rispondere in diretta alle telefonate, offrono consulti su un argomento, rapporti sentimentali, mentre sullo schermo in sovrimpressione durante i programmi stessi appaiono numeri a tariffazione speciale 899.220.002 e 899.01.70.22 per chiamare in diretta, nonché il numero 3348830955 per consulti privati e informazioni sulle numerazioni a valore aggiunto e sui numeri 010.60.67.540 e 06.50.50.9444 per i pagamenti con carte di credito e un numero internazionale 0901.000.671; nella parte bassa del teleschermo vengono sovrimpresse le condizioni del servizio, sebbene le stesse risultino poco leggibili;

RILEVATO che la società Rolsat S.r.l. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare Galaxy TV non ha trasmesso nel termine assegnato alcuna memoria difensiva né ha chiesto di essere ascoltata in merito a quanto contestatoLe;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso nelle fasce orarie specificate, in data 19 ottobre 2009, programmi di televendita di servizi di cartomanzia, con sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (899.....);

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art.5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società Rolsat S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in quanto il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art.5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/017CSP e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Rolsat S.r.l., esercente l'emittente televisiva Galaxy TV, con sede in Pescara alla via Tiburtina Valeria 75, di pagare la sanzione amministrativa di euro euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 86/10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 86/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 28 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola